

Allegato "B"

RACCOMANDA N. 22783

"FONDAZIONE ACCADEMIA S.R.L."

STATUTO

Art.1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "FONDAZIONE ACCADEMIA S.R.L."

Art.2

La società ha sede in Roma, Via Giulio Antamoro n. 79.

Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali in Italia e altrove, agenzie rappresentanze e sopprimerle.

Art.3

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dei soci.

Art.4

La società ha per oggetto:

la gestione di scuole e di corsi professionali, lo svolgimento di attività didattiche e la promozione di attività culturali e l'insegnamento delle arti e dei mestieri, da attuarsi a mezzo di esperti insegnanti che possono anche non essere dipendenti della società.

La produzione, la commercializzazione di oggettistica artigianale ed artistica, ivi compresi dipinti, riproduzione e multipli d'arte, pannelli decorativi e allestimenti scenografici.

Art.5



Augusto Fu Leonardi

Marco Boni



Il capitale sociale è fissato in lire 20.000.000
(ventimilioni) diviso in quote a norma dell'art. 2474 del
Codice Civile.

Art.6

Le quote sociali sono trasferibili sia per atto tra vivi,
che mortis causa. Nel caso di cessione di quota per atto tra

vivi, i soci hanno diritto di prelazione con l'esclusione
della cessione a favore del coniuge e dei parenti entro il
terzo grado.

Il socio che intendesse alienare in tutto o in parte, la
propria partecipazione, dovrà darne notizia agli altri soci
mediante lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni; dal
ricevimento della comunicazione i soci interessati, sempre a
mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare anche ad altri
soci, dovranno manifestare la propria intenzione di
esercitare il diritto di prelazione.

Il socio che non desse comunicazione alcuna nel termine su
indicato decadrà dal diritto medesimo.

Art.7

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, saranno
convocate dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede
della società purchè in territorio nazionale, mediante
lettera raccomandata diretta a tutti i soci al domicilio
risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di
quello fissato per l'adunanza.

Le lettere indicheranno il giorno, il luogo, l'ora della
convocazione, nonchè l'ordine del giorno degli argomenti da
discutere. Con la stessa lettera saranno indicati il giorno
e l'ora dell'adunanza in seconda convocazione, qualora la
prima andasse deserta o non fosse raggiunta la maggioranza
di cui all'art.9.

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di
Amministrazione o il socio più anziano dirigerà l'assemblea
nella discussione degli argomenti posti all'ordine del
giorno. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da
altro socio purchè munito di delega scritta.

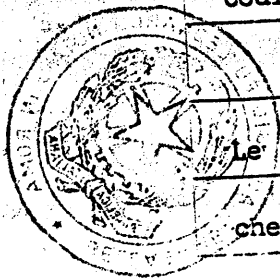
Le assemblee potranno tenersi anche fuori della sede sociale
purchè nel territorio nazionale.

L'assemblea si intenderà comunque regolarmente costituita
quando sia presente l'organo amministrativo, presente o
rappresentato l'intero capitale sociale e i componenti del
collegio sindacale, se previsto.

Art.8

L'assemblea dei soci delibera validamente, in prima
convocazione col voto favorevole di tanti soci che
rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ed in
seconda convocazione con le maggioranze di cui all'articolo
2369 C.C.

I soci potranno farsi rappresentare in assemblea anche da
non soci mediante delega scritta, purchè non soci dipendenti



Augusto Fu Leonardo
Adamo Sani



o amministratori di società concorrenti ed affini.

Art.9

La società sarà amministrata o da un consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, il cui numero verrà determinato dall'Assemblea all'atto della nomina o da un Amministratore Unico.

Sia i componenti del Consiglio di Amministrazione sia l'Amministratore Unico possono essere eletti tra non soci; sia i componenti il Consiglio, sia l'Amministratore durano in carica sino a revoca da parte dell'assemblea dei soci o naturalmente sino a loro rinuncia.

Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano la straordinaria e l'ordinaria amministrazione senza limitazione di sorta, escluso quello che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea, la rappresentanza e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione questa eleggerà fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Consigliere Delegato, determinandone i poteri.

Art.10

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'assemblea dei soci per la discussione del bilancio sarà

convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili netti emergenti dal bilancio, prelevati il 5% (cinque per cento) da destinare a fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ed operata la ritenuta di acconto di legge, saranno assegnati ai soci in parti uguali.

Art.11

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferme restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art.12

Se insorgessero controversie tra i soci e fra i soci e la società dovranno essere decise esclusivamente da un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui due scelti uno da ciascuno delle parti ed il terzo (Presidente del Collegio Arbitrale) dai primi due od in caso di disaccordo dal Presidente pro tempore del Tribunale di Roma al quale sarà richiesta anche la nomina dell'arbitro per la parte che si rifiutasse di nominarlo.

Art.13

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, COMPOSTA DI
N° 8 FOGLI, CHE SI RILASCIA PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE
ROMA 20 DICEMBRE 1900 —

Augusto Allegretti

